

# **COMUNE DI VALSTRONA**

#### PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Via Roma, 54 – 28897 Valstrona Tel.: 0323/87117 – Fax: 0323/87265

e-mail: <a href="mailto:municipio@comune.valstrona.vb.it">municipio@comune.valstrona.vb.it</a> - e-mail PEC: <a href="mailto:comune.valstrona@legalmail.it">comune.valstrona@legalmail.it</a> www.comune.valstrona.vb.it

## ORDINANZA NR. 18/2021

Prot. 2851

#### IL SINDACO / RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la comunicazione prot. 2850 pervenuta in data 16/8/2021 di decesso capo bovino, marchiato microcip nr. IT004992252513, a causa di gonfiore da morso di vipera, di proprieta' della societa' agricola RAVA (cd stalla 222CN130) appartenente alla mandria detenuta in alpeggio dal Sig. Cotti Comettini Secondino, alpeggiata in Alpe Valle Strona (113VC96P);

Considerato che, come comunicato il capo in oggetto si e' allontanato dalla mandria ed e' stato morso da una vipera e quindi successivamente e' stato trovato morto per il veleno inoculato nel territorio comunale di Valstrona in localita' Campello Monti.

Acquisito, il certificato sanitario per il trasporto di animali morti dal Servizio Veterinario della competente ASL VCO Distretto Sanitario di Omegna, il quale autorizza lo smaltimento della carcassa in idoneo impianto inceneritore;

Considerato inoltre che con ordinanza n 17 del 11/8/2021 si deve gia' provvedere alla rimozione di un altro capo bovino deceduto,

Al fine di ottimizzare gli interventi di rimozione e smaltimento di entrambe le carcasse;

Visto il regolamento CE 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, stante l'impossibilità di adozione delle misure previste dall'art. 19 del suddetto regolamento;

Visto il T.U.EE.LL. Nr. 267/2000;

### **ORDINA**

- LA RIMOZIONE DELLA CARCASSA ED IL CORRETTO SMALTIMENTO, ANCHE TRAMITE DITTA SPECIALIZZATA, PRESSO UN IMPIANTO AUTORIZZATO;
- LA RIMOZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA TRAMITE MEZZO AEREO AUTORIZZATO ALL'INTERVENTO CON LA PRESENTE ORDINANZA;
- TUTTE LE SPESE PER L'INTERVENTO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO SONO A CARICO DEL PROPRIETARIO DEL CAPO;
- CHE LE INADEMPIENZE SIANO SANZIONATE SECONDO LA LEGGE VIGENTE;

#### **DEMANDA**

- ai Carabinieri Forestali ed alle altre forze dell'ordine tutte, come indicato all'art. 12 del D.Lgs. 285/1992, il controllo sulla presente ordinanza;
- all'Ufficio Protocollo e Affari Generali la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e la comunicazione della stessa ai diretti interessati.

#### **AVVERTE**

che, avverso il presente provvedimento, ai sensi del D. Lgs. 18.08.2000, Nr. 267, è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di notificazione.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni dalla data di notificazione, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. 495/1992.

Dalla Residenza Comunale, 16/08/2021

IL SINDACO / RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Capotosti Kag. Luca